

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2773

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 23 novembre 1965

Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra il 1961 ed il 1963 sono state emanate quattro leggi (26 luglio 1961, n. 709, 3 agosto 1961, n. 833, 18 ottobre 1961, n. 1168, e 18 febbraio 1963, n. 173) riguardanti, rispettivamente, gli stati giuridici dei militari di truppa e vicebrigadieri del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Le leggi in parola dettano, fra l'altro, norme relative alla concessione di un'indennità speciale annua di lire 55.000 per i vicebrigadieri e di lire 50.000 per i militari di truppa che - posti in congedo per malattia o infermità contratta per causa di servizio - non abbiano ancora raggiunto il 65° anno di età.

Tali norme, comprese nelle disposizioni finali e transitorie, identiche o quasi nella formulazione degli articoli relativi, sono state diversamente interpretate dalle Amministrazioni interessate.

Difatti, la prima di tali leggi, riguardante la pubblica sicurezza, è stata applicata dal Ministero dell'interno nel modo più ampio, al personale cessato dal servizio per mutilazioni od infermità dipendenti da esso, indipendentemente, cioè, dall'anzianità di servizio maturata.

Mentre il Comando generale dell'Arma dei carabinieri aveva già iniziato la concessione ai propri dipendenti dell'indennità in parola, nelle stesse forme come la pubblica sicurezza, il Comando generale della Guardia di finanza approfondì il problema, manifestando alcuni dubbi e concludendo infine di non poter concedere l'indennità se non ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa già in servizio, ammessi a contrarre, rispettivamente, la seconda e la terza rafferma triennale (sei e nove anni di servizio).

A tale avviso si adeguò anche il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, benché fosse stata iniziata l'erogazione dell'indennità speciale annua con le stesse norme applicate dalla pubblica sicurezza, giungendo perfino ad addebitare agli interessati le somme precedentemente corrisposte.

Nessuna questione, invece, fu posta dal Ministero di grazia e giustizia per quanto riguarda gli agenti di custodia, forse perché si è trattato di pochissimi casi, ai quali sono state applicate le norme della pubblica sicurezza.

In conclusione, le norme in parola, almeno per quanto concerne i dipendenti cessati dal servizio a causa di infermità riconosciute dipendenti da esso, vengono, dalle varie Am-

ministrazioni interessate, applicate in modo difforme: concessione a tutti, indipendentemente dalla durata del servizio prestato (pubblica sicurezza), concessione ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa, cessati dal servizio prima di aver completato, rispettivamente, la prima o la seconda rafferma triennale (carabinieri), concessione ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa cessati dal servizio se ammessi, rispettivamente, alla seconda ed alla terza rafferma triennale (finanza). Per quanto concerne i vicebrigadieri e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale annua verrebbe corrisposta con la stessa procedura adottata dal Ministero dell'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Da anni gli invalidi per servizio esclusi (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) continuano insistentemente — con richieste alle Amministrazioni interessate ed all'Unione nazionale mutilati per servizio — a chiedere lo stesso trattamento degli invalidi per servizio amministrati dal Ministero dell'interno. Anche l'Unione nazionale mutilati per servizio è intervenuta ripetutamente presso le predette

Amministrazioni ma, finora, senza alcun concreto risultato.

È evidente, quindi, allo stato delle cose, l'esigenza che sia emanata una norma di interpretazione autentica delle disposizioni controverse, che assicuri uniformità di trattamento, sulla base del criterio più favorevole a tutti gli interessati e ciò perché le disposizioni finali e transitorie, delle quali innanzi è cenno, non hanno richiesto espressamente che si siano verificate, a suo tempo, le condizioni di ammissione alla seconda ed alla terza rafferma triennale (rispettivamente per i vicebrigadieri ed i militari di truppa) per la corresponsione dell'indennità speciale annua al personale cessato dal servizio per infermità dipendenti da esso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di Stato.

All'esigenza suddetta provvede, appunto, l'unità proposta di legge.

Trattandosi di norme interpretative e considerato che le indennità in questione sono state in molti casi già corrisposte o possono essere corrisposte con i fondi già stanziati in bilancio, sembra ovvio che non siano da indicare i mezzi per la copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, sullo « Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », nell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza », nell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » e negli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo « Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia », debbono essere interpretate nel senso che l'indennità speciale annua compete, al personale cessato dal servizio per mutilazioni od infermità dipendenti da esso, indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.